

COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

DISCIPLINARE DI GARA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI CATTURATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTELLANETA - GESTIONE "CANILE COMUNALE SANITARIO-RIFUGIO" sito in agro di Castellaneta - località "Bolzanello, per la durata di anni tre.
Importo complessivo del servizio: €.148.920,00 oltre IVA.
CIG. 735051902C

Il presente disciplinare costituisce integrazione al bando di gara relativamente ai requisiti e modalità di partecipazione alla gara, alla documentazione da presentare, alle modalità di presentazione e compilazione dell'offerta, e più in generale a tutte le condizioni di carattere generale regolanti la procedura.

REQUISITI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, DOCUMENTAZIONE DA PRESTARE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E COMPILAZIONE DELL'OFFERTA, CONDIZIONI GENERALI

Giusta determinazione a contrarre del dirigente VII Area n. 108 del 26.01.2018, alle ore 11,00 del giorno 22.02.2018 in Castellaneta e più precisamente in Piazza Principe di Napoli n. 1, avrà luogo un esperimento di gara mediante procedura aperta per l'appalto del servizio di: **Gestione del "CANILE COMUNALE SANITARIO-RIFUGIO" sito in agro di Castellaneta - località "Bolzanello, per la durata di anni tre.**

In tale seduta si esaminerà la documentazione per l'ammissione alla gara presentata dai concorrenti a corredo delle offerte.

L'apertura delle offerte sarà effettuata nello stesso luogo sempre in seduta pubblica.

Le sedute di gara possono essere sospese od aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo.

Il luogo di prestazione del servizio è presso il canile comunale sito in località "Bolzaneto".

Alle operazioni di gara in seduta pubblica potrà partecipare i legali rappresentanti dei concorrenti o delegati muniti di atto formale di delega).

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La gara sarà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi di quanto disposto dall'art. 95 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., dando atto che non saranno ammesse offerte economiche in aumento.

L'offerta economica, presentata in cifre e in lettere, deve essere inferiore o uguale all'importo indicato come prezzo unitario a base di gara.

Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida.

Qualora si riscontrasse difformità tra l'importo espresso in cifre e quello in lettere sarà ritenuto valido quello più favorevole per l'Amministrazione.

COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

OGGETTO DEL SERVIZIO

Affidamento del servizio di ricovero, mantenimento e cura dei cani randagi catturati nel territorio del Comune di Castellaneta. **CPV 98380000-0**

DURATA DEL SERVIZIO

L'appalto del servizio avrà la durata di tre anni decorrenti dalla data della stipula del contratto di appalto (o dalla data di consegna del servizio effettuata in via d'urgenza, se anteriore).

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Alle ore **11** del giorno **22.02.2018**, presso la sede della Stazione Appaltante e precisamente presso i locali del palazzo Municipale del Comune di Castellaneta (TA) siti in Piazza Principe di Napoli n. 1 avrà luogo la prima seduta di gara mediante procedura aperta per l'affidamento del servizio in oggetto evidenziato. Le sedute di gara possono essere sospese o aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo salvo che nella fase di apertura delle offerte economiche.

Delle sedute di gara successive alla prima sarà data comunicazione agli operatori economici con congruo preavviso a mezzo PEC.

Il luogo di esecuzione: Territorio del Comune di Castellaneta

Alle operazioni di gara in seduta pubblica avranno diritto di parola i legali rappresentanti dei concorrenti o delegati muniti di atto formale di delega.

Per informazioni sulla gara e quant'altro necessario il concorrente potrà contattare telefonicamente il responsabile del procedimento arch. Pasquale Dalò dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 al n. tel 0998497218 – 099849725 , oppure inviare e mail alla casella di posta PEC: comunecastellanetaprotocollo@postecert.it

I plichi contenenti le offerte e la relativa documentazione devono pervenire mediante raccomandata del servizio delle Poste Italiane S.p.A., ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio, pena l'esclusione, del **19.02.2018 alle ore 12,00** all'indirizzo: Comune di Castellaneta (TA), Piazza Principe di Napoli con OGGETTO: “ PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI CATTURATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTELLANETA”.

E' altresì possibile la consegna a mano dei plichi direttamente o a mezzo di terze persone, entro lo stesso termine perentorio, al medesimo indirizzo di cui sopra. In tal caso sarà rilasciata apposita ricevuta.

I plichi devono essere debitamente chiusi e sigillati e devono recare all'esterno il nominativo, l'indirizzo, il codice fiscale, il numero di fax e l'indirizzo PEC del concorrente e la dicitura “Non aprire – gara per l'affidamento del servizio di ricovero, mantenimento e cura dei cani randagi catturati nel territorio del comune di Castellaneta”– **CIG:** 735051902C.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti deve essere riportata sul plico l'indicazione di tutti i componenti, unitamente agli indirizzi, codici fiscali dei singoli partecipanti numeri di fax e l'indirizzo PEC, sia se questi sono già costituiti sia se sono da costituirsi.

I plichi devono contenere al loro interno tre buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura recanti il nominativo dell'Impresa mittente e la dicitura, rispettivamente:

“A - Documenti Amministrativi”;

“B - Offerta Tecnica”;

COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

“C - Offerta economica”

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente.

La mancata presentazione dei plichi nei luoghi, termini e secondo le modalità indicate precedentemente comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara. Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della stazione appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle Imprese ad eccezione della cauzione provvisoria che verrà restituita nei termini di legge.

L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà causa di esclusione.

Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Con la presentazione dell'offerta l'impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le condizioni contenute nella documentazione di gara.

SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

È ammessa la partecipazione alla presente procedura degli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p), del D.Lgs. n. 50/2016 e di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, ivi inclusi gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. In particolare è ammessa la partecipazione:

a) di raggruppamenti temporanei di concorrenti (RTI), di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016, costituiti o costituendi, con l'osservanza della disciplina di cui all'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016;

b) di Consorzi ordinari di cui di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016, costituiti o costituendi, con l'osservanza della disciplina di cui all'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016 ;

c) di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, di consorzi tra imprese artigiane e di consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016. Per quanto riguarda i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera c), del detto Decreto, è necessario che i consorziati abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in Raggruppamento o Consorzio ordinario di concorrenti. I Consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del c.p. Ai sensi dell'art 37 della Legge n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle cosiddette black list di cui al decreto del MEF del 4.5.1999 e al decreto del MEF del 21.11.2001 devono essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010 del MEF. Saranno effettuati nei confronti di tutti i concorrenti i dovuti controlli d'ufficio attraverso la consultazione del sito internet del Dipartimento del Tesoro ove sono presenti gli elenchi degli operatori economici aventi sede nei paesi inseriti nelle black list in possesso dell'autorizzazione ovvero di quelli che abbiano presentato istanza per ottenere l'autorizzazione medesima. Ai sensi di quanto previsto dal comma 5, lettera m dell'art.80 del Codice dei Contratti, è fatto divieto di partecipare alla presente procedura di gara ai concorrenti che si trovino fra di loro in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui la stazione appaltante rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della gara dopo l'aggiudicazione della gara stessa o dopo l'affidamento del contratto si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione, con la conseguente ripetizione delle fasi procedurali ovvero alla revoca del procedimento.

La mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l'esclusione dalla gara.

COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

REQUISITI DI ORDINE GENERALE

1.1. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all'art. 80 commi 1, 2, 4 e 5 del Codice. In particolare, costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416^{bis} del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416^{bis} ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291^{quater} del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319^{ter}, 319^{quater}, 320, 321, 322, 322^{bis}, 346^{bis}, 353, 353^{bis}, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648^{bis}, 648^{ter} e 648^{ter.1} del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Si precisa che l'esclusione di cui sopra va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Costituisce, altresì, motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto

COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

previsto dagli articoli 88, comma 4^{bis}, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto l'aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.

Non si dà luogo all'esclusione quando l'operatore economico pur avendo commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, ha ottemperato ai suoi obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:

- a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
- b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
- c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
- e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero [non] autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

- l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

1.2 le condizioni di cui all'art. 53, comma 16^{ter}, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;

Non possono, altresì, partecipare alla procedura di gara:

1.3 Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78);

1.4 Gli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, per i quali vige il divieto di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete);

1.5 I consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice per i quali vige il divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

REQUISITI DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E DI CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE.

I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 1 lett. a del D.Lgs n. 50/2016) e di capacità economico finanziaria (art. 83 comma 1 lett. b del D.Lgs n. 50/2016) e tecnico - professionali (art. 83 comma 1 lett. c del D.Lgs n. 50/2016) che di seguito si riportano.

I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale:

1. I concorrenti dovranno essere iscritti alla Camera di Commercio per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto o devono avere come oggetto, risultante dallo Statuto, lo svolgimento di attività coincidente con l'oggetto della presente gara. Gli operatori economici

COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

stabiliti in altri Stati membri si qualificano producendo documentazione conforme alla normativa vigente nei rispettivi paesi.

2. I concorrenti dovranno essere iscritti all'albo per interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo.

I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economico - finanziaria:

1) Al fine di garantire una corretta ed efficace gestione del servizio, tenuto conto della complessità organizzativa ed operativa delle attività previste e dell'ambito in cui devono essere espletate, l'operatore economico deve aver realizzato, almeno in uno degli ultimi tre esercizi finanziari 2015/2016/2017, un fatturato globale di € 148.920,00 nel settore di attività oggetto dell'appalto.

A dimostrazione del requisito di cui al punto 1 sono ammessi i seguenti mezzi di prova:

- una dichiarazione concernente il fatturato globale e il fatturato del settore di attività oggetto della presente gara, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili. In ogni caso si applica l'art. 86, comma 4, del d. lgs. 50/2016.

I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale:

- 1) Adeguata esperienza professionale da comprovarsi mediante un elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati,
- 2) L'operatore economico deve essere in possesso delle attrezzature tecniche e delle misure adottate dall'operatore per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità.

Nella busta "A - Documenti Amministrativi" devono essere contenuti i seguenti documenti:

1. Domanda di partecipazione alla gara, redatta in lingua italiana, sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante o dal titolare o dal procuratore del concorrente. Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i. In caso di procuratore deve essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura.
2. DGUE (Documento di Gara Unico Europeo), redatto in lingua italiana e in conformità al modello di formulario e al Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n. 170 del 22/07/2016.
3. Con il DGUE l'operatore economico dichiara di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 80 e di soddisfare i criteri di selezione definiti nel bando di gara a norma degli articoli 83 del D.Lgs n. 50/2016. Al DGUE deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i. In caso di procuratore deve essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura.
4. Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. o più dichiarazioni, ai sensi di quanto previsto successivamente, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione idonea equivalente, secondo la legislazione dello stato di appartenenza con la quale il legale

COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

rappresentante o titolare del concorrente, o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità dichiara:

- a) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute in tutta la documentazione di gara compreso il capitolato speciale d'appalto; nonchè di avere preso visione dello stato dei luoghi;
- b) di aver preso conoscenza delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;
- c) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante il contratto, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, ad esclusione di quelle previste per legge
- d) l'indirizzo di PEC o strumento analogo negli altri Stati membri, al fine dell'invio delle comunicazioni e degli scambi di informazioni, e/o richieste di integrazioni e chiarimenti (ex artt. 52 e 76 del d. lgs. 50/2016).
- e) ai fini del monitoraggio di cui all'art. 1, comma 9, lettere e) della legge n. 190/2012 la sussistenza o meno di relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;
- f) di impegnarsi ad osservare l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità assoluta del contratto.
- g) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

5. (Se del caso) Documentazione inerente l'istituto dell'avvalimento.

Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Dlgs 50/2016, carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti dal bando, vogliano partecipare alla gara utilizzando l'istituto dell'avvalimento, dovranno soddisfare tale loro esigenza presentando, la documentazione prevista dall'art. 89, comma 1 ovvero: 1) una dichiarazione sottoscritta dalla ditta ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento (presentando un DGUE distinto debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati con le informazioni richieste); nonché, nel rispetto delle prescrizioni del DPR 445/2000 2) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 3) contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il contratto di avvalimento deve indicare in modo esplicito compiuto ed esauriente l'oggetto del contratto di avvalimento, ovvero le risorse e i mezzi prestati, che dovranno essere elencati in modo dettagliato.

6. (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito):

Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. con la quale l'operatore economico:

- indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo e assume l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad

COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE;

- specifica, ai sensi dell'art. 48 comma 4 del codice, le prestazioni che saranno eseguite da ciascun componente l'RTI.

7. (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito):

mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE.

8. Garanzia provvisoria pari al 2% del valore dell'appalto ovvero pari ad €2.978,40 (euro Duemilanovecentosettantotto,40) costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 93 del D.lgs 50/2016. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle predette riduzioni, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. Nel caso di possesso delle ulteriori certificazioni indicate nell'art. 93, c. 7 del D.Lvo n. 50/16 la ditta potrà usufruire delle altre forme di riduzione della garanzia nei limiti indicati dalla citata normativa; anche in tale caso devono essere prodotte copie rese conformi agli originali delle certificazioni possedute. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

In caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell'art. 48 del Codice la garanzia deve essere intestata a ciascun componente il raggruppamento. In caso di associazioni temporanee di imprese di tipo

COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

orizzontale per beneficiare della riduzione di cui al predetto articolo è necessario che ciascuna impresa sia certificata ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D.Lgs 50/2016.

9. Impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 qualora l'offerente risultasse affidatario.

10. Documentazione attestante il versamento a favore dell'ANAC secondo le modalità, nella misura di €. 70,00 ed in conformità alle istruzioni riportate sul sito www.avcp.it .CIG: 735051902C

Il pagamento della contribuzione avviene con le seguenti modalità:

- online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al "Servizio riscossione" e seguire le istruzioni a video oppure l'emanando manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all'offerta, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione;

- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all'offerta.

Si ribadisce che a comprova dell'avvenuto pagamento, gli operatori economici dovranno allegare all'offerta, copia della ricevuta di pagamento online trasmessa via posta elettronica dall'Autorità nell'ipotesi di pagamento mediante carta di credito oppure l'originale dello scontrino rilasciato nell'ipotesi di pagamento in uno dei punti vendita abilitati Lottomatica. Determinerà l'esclusione dalla procedura di gara il mancato pagamento del contributo entro il termine decadenziale di partecipazione alla gara.

11. Attestato di presa visione dei luoghi rilasciato dalla Stazione Appaltante.

12. Passoe: la Stazione Appaltante verificherà il possesso dei requisiti attraverso il sistema AVCPass. A tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale Anticorruzione (Servizi adaccesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. L'operatore economico, effettuata la registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare (attraverso il CIG della procedura), ottiene dal sistema un PASSOE, da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. Inoltre, gli operatori economici, tramite un'area dedicata, inseriscono a sistema i documenti relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale che sono nella loro esclusiva disponibilità e, pertanto, non reperibili presso Enti certificatori. Resta fermo l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento. Il mancato inserimento del PASSOE nella busta contenente la documentazione amministrativa non costituisce causa di esclusione. La Stazione Appaltante, in caso di mancata produzione o produzione di un PASSOE non conforme, ne chiederà la regolarizzazione - a pena di esclusione e senza applicazione di sanzione alcuna - entro il termine perentorio di dieci giorni (Deliberazione ANAC 157 del 18/02/2016).

Nella busta "B-Offerta tecnica" deve essere contenuta una relazione tecnica conforme al documento allegato Schema di Offerta Tecnica.

COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Gli elaborati e la documentazione contenuti nella busta “B-Offerta tecnica” devono essere sottoscritti, a pena di esclusione:

- dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo;
- da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l’ATI, il Consorzio o il Geie, nel caso di ATI, Consorzio o Geie non ancora costituito;
- dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel caso di ATI, Consorzio o Geie già costituiti.

Nel caso in cui gli elaborati e la documentazione di cui sopra siano sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa procura.

Nell’offerta tecnica non devono essere inseriti elementi che possano in qualche maniera anticipare il contenuto dell’offerta economica

L’operatore economico dovrà dichiarare adeguatamente motivando quali sono le parti dell’offerta tecnica idonee a rivelare i segreti tecnici e industriali e quindi da secretare in caso di accesso agli atti di gara.

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che non acquisiscano nella valutazione dell’offerta tecnica un punteggio superiore a punti 35. Si precisa che, a tal fine, il superamento del valore minimo richiesto dovrà essere raggiunto prima della riparametrazione, così da garantire i requisiti qualitativi minimi desiderati.

Nella busta “C-Offerta economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione dichiarazione redatta in competente bollo ed in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante o titolare del concorrente o da suo procuratore, contenente l’indicazione del ribasso percentuale offerto sull’importo a base d’asta della quota giornaliera a cane ricoverato di €. (in cifre e in lettere) oltre IVA.

La percentuale di ribasso deve essere espressa fino alla terza cifra decimale.

L’offerta dovrà, altresì, indicare a pena di esclusione i costi relativi alla sicurezza di cui all’art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2006;

Gli importi, anche se dichiarati, da operatori economici stabiliti in altro stato diverso dall’Italia, devono essere espressi in euro.

La predetta dichiarazione deve essere sottoscritta:

dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo.

da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l’ATI, il Consorzio o il Geie, nel caso di ATI, Consorzio o Geie non ancora costituito.

dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel caso di ATI, Consorzio o Geie già costituiti.

Nel caso in cui detta dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa procura.

COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

OFFERTA TECNICO - ORGANIZZATIVA PUNTI 70

OFFERTA ECONOMICA

PUNTI 30

L'aggiudicazione avverrà all'offerta economicamente più vantaggiosa determinata da una commissione giudicatrice ex art. 77 del D.lgs 19/04/2016 n. 50 e sulla base dei criteri e pesi come di seguito. Si procederà con la seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei sub-criteri;

W_i = peso attribuito al sub-criterio (i);

V(a)_i = coefficiente di prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito i, compreso tra zero e uno;

Σ_n = sommatoria.

Nella tabella che segue sono indicati, per quanto riguarda l'elemento tecnico-organizzativo, i coefficienti V(a)_i di prestazione dell'offerta, il relativo peso W_i e la caratteristica che deve essere offerta dal Concorrente (valore soglia) per l'attribuzione del relativo punteggio:

A)	CAPACITA' ORGANIZZATIVA DELL'IMPRESA	MAX 50
1	Capacità per l'adozione dei cani randagi in base al numero di adozioni effettuate nei 24 mesi precedenti: - Da 0 a 4 adozioni: punti 0 - Da 5 a 20 adozioni: punti 5 - Da 21 a 40 adozioni: punti 10 - Da 41 a 60 adozioni: punti 15 - Da 61 a 80 adozioni: punti 20 - Da 81 a 100 adozioni: punti 30 - Oltre 100 adozioni: punti 40	MAX 40
2	Organizzazione di conferenze sul randagismo (max punti 10, così attribuiti): Punti n.1 per ogni conferenza o convegno effettuato negli ultimi 5, per un massimo di punti 2 per anno solare.	MAX 10
B)	QUALITA' DEL SERVIZIO	MAX 20
1	Offerta di varianti migliorative/aggiuntive e innovatività nella erogazione del servizio rispetto a quelle previste dal Capitolato	
1	Aree verdi e attrezzature destinate ad attività ludica e alla socializzazione (Tale punteggio sarà assegnato in misura proporzionale rispetto alla superficie occupata per dette attività rispetto all'offerta degli altri operatori)	Valore da 0 a 8 punti
2	Aperture al pubblico del canile per visite finalizzate all'adozione (Tale punteggio sarà assegnato in misura proporzionale rispetto all'attività che ogni ditta si impegnerà a svolgere rispetto alle altre)	Valore da 0 a 4
3	Presenza di ambulatorio attrezzato e di personale medico veterinario sul posto (Tale punteggio sarà assegnato in misura proporzionale considerando i giorni di presenza del personale medico che ogni ditta si impegnerà ad offrire rispetto alle altre)	Valore da 0 a 8

COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Ciascun commissario attribuisce un coefficiente variabile tra 0 ed 1 a ciascun criterio di valutazione dell'offerta, motivando adeguatamente la propria valutazione. Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun criterio di valutazione, viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti e viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato. Vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti.

I coefficienti $V(a)_i$ sono determinati per quanto riguarda l'elemento prezzo attraverso la seguente formula

$$C_i \quad (\text{per } A_i \leq A_{\text{soglia}}) = X \cdot A_i / A_{\text{soglia}}$$
$$C_i \quad (\text{per } A_i > A_{\text{soglia}}) = X + (1,00 - X) \cdot [(A_i - A_{\text{soglia}}) / (A_{\text{max}} - A_{\text{soglia}})]$$

dove

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i esimo

A_i = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente i esimo

A_{soglia} = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti $X = 0,85$

A_{max} = valore dell'offerta (ribasso) più conveniente

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché congrua e conveniente. La stazione appaltante si riserva ex art. 95 comma 12 del codice di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Le operazioni di gara avranno inizio alle ore **11,00 del giorno 22.02.2018** in seduta pubblica presso i locali del palazzo municipale del Comune di Castellaneta (TA) siti in Piazza Principe di Napoli n. 1

Nella seduta pubblica, avranno diritto di parola solo i legali rappresentanti dei concorrenti o delegati muniti di atto formale di delega. Sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, si procederà a:

- verificare la regolarità formale delle buste contenenti la documentazione amministrativa, l'offerta tecnica e quella economica e in caso negativo ad escludere le offerte dalla gara;
- verificare la regolarità della documentazione amministrativa al fine di verificare il possesso dei requisiti dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi prodotte e di quanto previsto nel disciplinare di gara.

In ogni caso, nell'ipotesi in cui si riscontrino delle mancanze, incompletezze, o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni tali da ritenere necessario l'applicazione del soccorso istruttorio, si procederà alla sospensione della seduta pubblica per l'attivazione del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del d. lgs. 50/2016.

Si procederà poi in seduta pubblica all'apertura delle buste contenenti le Offerte Tecniche ed all'accertamento della loro regolarità formale.

Successivamente, la commissione giudicatrice procede, in una o più sedute riservate, sulla base della documentazione contenuta nella busta "B - Offerta tecnica" alla valutazione delle proposte progettuali presentate dai concorrenti sulla base di quanto richiesto negli atti di gara e nei documenti di progetto e all'assegnazione dei relativi punteggi.

Successivamente, in data che sarà comunicata agli operatori economici con congruo anticipo, la commissione giudicatrice procederà all'apertura, in seduta pubblica, delle buste "C - Offerta economica" presentate dai concorrenti ammessi, ad escludere eventualmente i concorrenti per i quali si accerta che

COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, stilare la graduatoria provvisoria. In tale seduta, prima dell'apertura delle buste contenenti l'offerta economica, sarà comunicato agli operatori economici il punteggio ottenuto nell'offerta tecnica.

Al termine verrà stilata la graduatoria provvisoria.

La Stazione Appaltante procederà con la verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 97, comma 3, del Dlgs n. 50/2016. La congruità delle offerte è valutata sulle offerte quando sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, risultano pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti nella lex specialis di gara.

La gara sarà aggiudicata al concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio totale più elevato, ricavato dalla somma dei punteggi ottenuti per ciascun criterio di valutazione indicati in precedenza.

In presenza di eventuale parità di punteggi prevarrà chi avrà ottenuto un maggiore punteggio nell'offerta tecnica; in caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio.

Gli atti verranno trasmessi alla stazione appaltante la quale procederà all'aggiudicazione nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 32 del D. Lgs. n.50/2016.

La proposta di aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara è subordinata agli accertamenti di legge ed all'approvazione da parte dell'organo competente della stazione appaltante.

In ogni caso l'aggiudicazione diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale, sull'aggiudicatario e sul concorrente che segue in graduatoria.

Si procederà alla verifica dei requisiti di partecipazione alla gara attraverso la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC ex art. 216, comma 13, del D.Lgs n. 50/2016. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

ALTRE INFORMAZIONI

Il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata sottoscritta con firma digitale dal Legale Rappresentante della Stazione appaltante.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché congrua e conveniente.

La stazione appaltante si riserva di non procedere, nelle ipotesi previste dall'art. 95, comma 12 del D.Lgs 50/2016, all'aggiudicazione della gara senza che i concorrenti possano rappresentare alcuna pretesa al riguardo.

La Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 94 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016, può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3.

In ogni caso nessun compenso o rimborso spetta ai concorrenti per la compilazione delle offerte presentate o in caso di annullamento della gara.

Per tutto quanto non previsto nella presente documentazione di gara trovano applicazioni le vigenti disposizioni di legge in materia.